



ORDINANZA N. 201 DEL 29 GIUGNO 2020

OGGETTO: DIVIETO DI STAZIONAMENTO DI PERSONE, ANCHE SENZA FISSA DIMORA, IN LUOGHI E SPAZI PUBBLICI O PRIVATI APERTI AL PUBBLICO DEL CENTRO ABITATO, PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI, CIMITERI, LUOGHI DI CULTO E INTERESSE STORICO DEL COMUNE DI SARRE.

IL SINDACO

- **PREMESSO** che:
 - ⇒ l'articolo 50, comma 5° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consente al sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”*;
 - ⇒ l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede la possibilità per i comuni di approvare regolamenti di polizia urbana che individuino aree urbane alle quali possono applicarsi le medesime disposizioni sanzionatorie previste per coloro che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 - ⇒ il perdurare ed il crescente utilizzo improprio di parti del suolo pubblico, di aree soggette a pubblico passaggio e di aree private ad uso pubblico del Comune di Sarre, da parte di soggetti dediti al bivacco, allo stazionamento ed alla questua, vengono segnalate da cittadini e gestori di esercizi commerciali;
- **CONSIDERATO** che gli stessi soggetti determinano una situazione di degrado cittadino ed influiscono negativamente sulla qualità della vita dei residenti, degli avventori e dei gestori degli esercizi commerciali, generando percezioni di insicurezza e mettendo in atto comportamenti contrari al decoro e alla pubblica decenza inducendo, altresì, una complessiva situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario, oltre che alla sottrazione di spazi pubblici o aperti al pubblico alla tranquilla fruizione della collettività;
- **VERIFICATO**, in particolare, che tali situazioni si sono notevolmente aggravate nella zona commerciale che si sviluppa lungo la S.S. 26, come per altro segnalato dall'ufficio di gabinetto della Questura di Aosta in data 15 gennaio 2019 con lettera prot. n. 1443, nonché da relazione di intervento da parte della Polizia Locale de la Plaine, in merito ad episodi di tafferugli nati tra questi soggetti inerenti la contesa della postazione cui installarsi per esercitare l'attività di questuanti;
- **RITENUTO**, pertanto, di dover intervenire, a tutela della comunità locale, rappresentata dal Sindaco, adottando i conseguenti provvedimenti in conformità alla vigente normativa (decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza;
- **VISTI**:
 - ⇒ la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
 - ⇒ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - ⇒ la legge 24 novembre 1981 nr. 689 ed il relativo D. P. R. 29 luglio 1982, n. 571;
 - ⇒ la legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

- Tutto ciò premesso, al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato;

ORDINA

1. Dal 29 giugno 2020 al 28 agosto 2020, il divieto a chiunque di occupare suolo pubblico o privato aperto al pubblico per esercitare bivacco, stazionamento, questua, attività di accattonaggio o comunque impedendo la libera fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico nel centro urbano, presso gli esercizi commerciali, luoghi di interesse storico (castello reale), luoghi di culto e cimiteri del territorio del Comune di Sarre;
2. Chiunque non osserva la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma di denaro da 100,00 euro a 300,00 euro (PMR 100,00 euro), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689/1981, con ripristino, nell'eventualità dello stato dei luoghi a propria cura e spese; contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 della legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, impregiudicato l'utilizzo dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia inviata alla Questura di Aosta, alla Compagnia e Stazione Carabinieri di Aosta e Saint-Pierre, al Comando regionale della Guardia di Finanza, ai quali unitamente al Servizio di Polizia Locale de la Plaine, è affidato il compito di farla osservare.

RAMMENTA

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo della Valle d'Aosta oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.



IL SINDACO
Massimo PEPELLIN